

SCHEMA DI CONTRATTO

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI UNA PIATTAFORMA TELEMATICA PER L'ACQUISIZIONE E L'ANALISI DI DATI DOSIMETRICI E PARAMETRICI PER L'ESAME RADIOLOGICO PER LE NECESSITA' DELL'ASUR MARCHE

- CIG 7568719082

Sommario

ART.1. NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE	5
ART.2 OGGETTO DEL CONTRATTO E OPZIONI EVENTUALI DI RINNOVO PARZIALE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE POST-REGIME DI GARANZIA E PROROGA TECNICA	5
ART.3 DURATA DEL CONTRATTO E TEMPI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI	6
ART.4 AMBITO SOGGETTIVO, PROJECT MANAGER E FIGURE PROFESSIONALI DEL TEAM DI LAVORO.....	7
ART.5 CORRISPETTIVO	7
ART.6 LUOGO DI ESECUZIONE	8
ART.7 ONERI, OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	8
ART.8 DIRITTI DI PROPRIETA'	10
ART.9 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO.....	10
ART.10 GARANZIE	10
ART.11 PAGAMENTI.....	11
ART.12 FATTURAZIONE.....	11
ART.13 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	12
ART.14 TERMINE DI CONSEGNA CHIAVI IN MANO DELLA PIATTAFORMA, LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI	13
ART.15 SERVIZI DI MONITORAGGIO E REPORTISTICA TRIMESTRALE E SEMESTRALE	14
ART.16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE	15
ART.17 PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO AI FINI DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O APPLICAZIONE DELLE PENALI	16
ART.18 NORMATIVA ANTIMAFIA E CAUSE DI RECESSO DAL CONTRATTO	17
ART.19 CESSIONE DEL CREDITO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.....	17
ART.20 SUBAPPALTO	18
ART.21 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE	19
ART.22 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	19
ART.23 PATTO DI INTEGRITA'	19
ART.24 FORO COMPETENTE	19
ART.25 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	20

ART.26 SPESE CONTRATTUALI	20
ART.27 DOMICILIO DELLE PARTI	21
PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI AVENTI AD OGGETTO BENI E SERVIZI DELL'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE	22

CONTRATTO DI APPALTO DI FORNITURA

TRA

Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche, C.F. e PI 02175860424, rappresentata da....., nat... a(.....), Il....., nella sua qualità di....., giusta delega conferita con determina n..... del....., domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale, via Guglielmo Oberdan n.2- Ancona, nel prosieguo denominata "ASUR";

E

..... C.F. n. Partita IVA n. con sede legale in (in seguito indicato per brevità "Fornitore") rappresentata da, nato il a, in qualità di

PREMESSO CHE:

- a) la Direttiva Euratom 59/2013, stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom, il cui termine di recepimento è scaduto il 18-02-2018;
- b) suddetta Direttiva prevede all'art.58, tra l'altro, che:
 - per ciascun tipo di procedura medico-radiologica standard siano elaborati protocolli scritti per ciascuna apparecchiatura e per le pertinenti categorie di pazienti;
 - l'informazione relativa all'esposizione del paziente faccia parte del referto della procedura medico-radiologica;
 - vengano fornite ai prescrittori linee guida di riferimento riguardo alle metodiche per immagini a scopo medico, che tengano conto delle dosi di radiazioni;
- c) con delibera di Giunta Regionale n.1250 del 23-10-2017, nell'ambito del programma regionale per il rinnovamento, il potenziamento e l'innovazione del parco delle tecnologie biomediche degli Enti del SSR, è stato finanziato un intervento denominato "Digitalizzazione della rete regionale di radiologia finalizzata all'attuazione della direttiva EURATOM 59/2013 sull'informativa della dose radiologica dei pazienti, per un importo di euro 2.000.000,00;
- d) con determina del Direttore Generale Direttore Generale n. 343 del 13/06/2017 sono stati, tra l'altro, nominati i progettisti;
- e) con nota 16304 del 8/6/2018 il coordinatore del gruppo di progettazione ha trasmesso il progetto all'Area Acquisiti e logistica dell'ASUR;
- f) con determina del Direttore Generale n..... del....., l'ASUR ha indetto procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del Codice, per la fornitura di una piattaforma telematica per l'acquisizione e l'analisi dei dati dosimetrici e parametrici per l'esame radiologico per le necessità dell'Asur Marche, per un valore stimato dell'appalto di complessivi euro 396.780,12, comprese eventuali opzioni, con base di gara di euro 388.363,14, oltre IVA, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art.95, comma 2, del Codice;
- g) il Bando di gara relativo alla procedura di affidamento di cui alla precedente lettera e) è stato spedito sulla G.U.U.E. in data ed è stato pubblicato sulla G.U.R.I. in data, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale, oltre che sul profilo del committente e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

h) ai sensi dell'art.26, comma 3-bis, del D.Lgs. n.81/2008, considerato che la procedura ha ad oggetto la fornitura di beni e servizi accessori di natura intellettuale, non è stato redatto il Documento di valutazione dei Rischi da interferenza e di conseguenza non si prevedono costi aggiuntivi per la sicurezza da interferenze;

i) scaduto il termine per la presentazione delle offerte, con determina del Direttore Generale dell'ASUR n..... del....., è stata nominata la Commissione giudicatrice ai sensi dell'art.77 del D.Lgs. n.50/2016 (di seguito "Codice") e sono stati altresì pubblicati i curricula vitae dei componenti sul profilo del committente ai sensi dell'art.29, comma 1, del Codice;

j) la suddetta Commissione giudicatrice ha formulato la proposta di aggiudicazione al Fornitore come da verbale delapprovato con la determina di cui alla lettera successiva;

k) con determina del Direttore Generale dell'ASUR n..... del..... sono state approvate le risultanze di gara ed il Fornitore è risultato aggiudicatario come segue:

-punteggio complessivo di ... /100, così ripartito: offerta tecnica, punti:/....., offerta economica, punti:/.....; prezzo complessivo offerto: euro....., oltre IVA, con un ribasso complessivo espresso in cifre di euro....., oltre IVA, a valere sull'importo presunto posto a base di gara;

l) il citato provvedimento di aggiudicazione è stato comunicato a tutti i soggetti elencati all'art.76, comma 5, lettera a), del Codice, con lettera prot.a mezzo..... in data

m) a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti la suddetta aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 7, del Codice, come da verbale di seduta riservata del conservato presso l'Area Dipartimentale Acquisti e Logistica – Direzione Generale ASUR;

n) con nota prot. n. del, l'Asur ha richiesto al fornitore di trasmettere la seguente documentazione:

- la cauzione definitiva a beneficio dell'Asur Marche;
- [eventuale] documentazione valida per la riduzione della cauzione;
- [eventuale] dichiarazione composizione societaria ai sensi dell'art.1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n.187;
- documentazione necessaria per la richiesta dell'informazione antimafia (dichiarazione sostitutiva familiari conviventi);

o) il Fornitore, con nota acquisita al prot. n. del, ha provveduto a trasmettere la documentazione sopra elencata che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

p) il termine dilatorio per la stipula del contratto è scaduto ile non sono stati proposti ricorsi avverso l'aggiudicazione;

q) il DURC è stato acquisito agli atti ed è regolare;

r) in relazione all'importo:

[] è stata acquisita informazione antimafia liberatoria ai sensi dell'art.91, comma 1, lettera a) del D.lgs. 159/2011 tramite Banca Dati Nazionale, conservata agli atti dell'Area Dipartimentale Acquisti e Logistica dell'ASUR, richiesta in data.....protocollo BDNA n.....;

oppure

[] è stata richiesta, tramite Banca Dati Nazionale, l'informazione antimafia, ai sensi dell'art.91, comma 1, lettera a), del D.lgs. 159/2011 in dataprotocollo BDNA n.....ed è decorso il termine di trenta giorni di cui all'art.92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011;

[] è stata acquisita tramite Banca Dati nazionale comunicazione antimafia liberatoria richiesta in data.....protocollo BDNA n....., conservata agli atti dell'Area Dipartimentale Acquisti e Logistica dell'Asur;

[] è stata richiesta, tramite Banca Dati nazionale, la comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. art.87, comma 1, del D.lgs. 159/2011 in dataprotocollo BDNA n..... ed è decorso il termine di trenta giorni di cui all'art. art.88, comma 4bis del D.lgs. 159/2011, risultando già acquisita, tramite DGUE, l'autocertificazione di cui all'articolo 89 del decreto medesimo;

s) ai sensi degli artt. 98 e 73 del Codice e del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, sarà altresì pubblicato l'avviso sui risultati della procedura, in conformità alle disposizioni ivi previste;

t) le spese di pubblicazione di cui alla precedente lettera r), dovranno essere rimborsate secondo quanto previsto all'art.5, comma 2, del D.M. 2 dicembre 2016 sopra richiamato;

u) il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi Allegati, ivi compreso il Disciplinare ed il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

v) il Fornitore dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente contratto e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto;

z) sussistono le condizioni per stipulare il Contratto.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1. NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, costituiscono parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, unitamente a:

- a) Capitolato Tecnico;
- b) Offerta Tecnica del Fornitore e relativo piano di lavoro;
- c) Offerta Economica del Fornitore;
- d) Cauzione definitiva.

2. L'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi oggetto del presente contratto è regolata in via gradata:

- a) dal contenuto del contratto e dei suoi allegati, ancorché richiamati e non materialmente allegati;
- b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i nonché dai relativi provvedimenti attuativi adottati e adottandi, laddove applicabili in relazione alla data di pubblicazione del bando;
- c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- d) dal Patto di Integrità adottato dall'Asur.

5. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente contratto e relativi allegati e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta contenga, a giudizio di ASUR, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente contratto e relativi Allegati.

6. Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore ovvero che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

ART.2 OGGETTO DEL CONTRATTO E OPZIONI EVENTUALI DI RINNOVO PARZIALE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE POST-REGIME DI GARANZIA E PROROGA TECNICA

1. Oggetto del presente contratto è la fornitura chiavi in mano di un sistema informativo di gestione della dose radiante ai pazienti sottoposti ad indagine radiologica e i servizi compresi nella fornitura da eseguirsi in conformità agli elaborati progettuali e secondo quanto previsto dall'art.1 del Capitolato tecnico.

I servizi compresi nella fornitura, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono i seguenti:

- Servizi di consegna/installazione/configurazione/messa in produzione del sistema;

- Servizi di integrazione di contesto;
- Servizio di formazione iniziale e continua;
- Servizi di assistenza tecnica post installazione in regime di garanzia per due anni dal rilascio del certificato di verifica di conformità.

2. I livelli minimi di fornitura e di servizi accessori che l'appaltatore e l'ASUR considerano ai fini dell'esecuzione del presente contratto sono quelli relativi all'offerta tecnica richiamata al precedente art. 1 del presente contratto.

3. Il fornitore riconosce in capo all'Asur la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo parziale del contratto per quanto concerne i servizi di manutenzione post-regime di garanzia, per ulteriori n.7 anni, a decorrere del termine di scadenza della garanzia medesima, obbligandosi ad aderire a suddetto eventuale rinnovo, alle condizioni economiche e tecniche offerte, a semplice richiesta della stazione appaltante che provvederà a comunicare a mezzo PEC, almeno 15 giorni prima della scadenza della garanzia, l'intenzione di avvalersi di tale opzione.

4. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto agli stessi patti e condizioni ivi contenute, a semplice richiesta della Stazione Appaltante, per un periodo di ulteriori mesi sei decorrenti dalla scadenza dell'efficacia del contratto, anche rinnovato in seguito all'esercizio dell'opzione di cui sopra. Tale periodo è da considerare quale proroga tecnica ove risulti necessaria al fine di completare la procedura di gara funzionale all'individuazione di un nuovo operatore economico per l'esecuzione dei servizi post-regime di garanzia.

5. In ogni caso, il Fornitore uscente si obbliga con il presente contratto a mettere a disposizione i dati archiviati nei formati originali, secondo gli standard internazionali utilizzati in ambiente sanitario, al fine di permettere l'esportazione degli stessi verso i sistemi di eventuale fornitore subentrante.

Per tale attività il Fornitore uscente si obbliga a fornire il necessario supporto tecnico nonché gli eventuali moduli hardware e/o software, per quanto di propria competenza, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione Appaltante che per l'Operatore Economico aggiudicatario subentrante.

ART.3 DURATA DEL CONTRATTO E TEMPI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Il contratto (escluse le eventuali opzioni) decorrere dal giorno di redazione del verbale di avvio dell'esecuzione delle prestazioni ed ha una durata come di seguito individuata:

- sette mesi decorrenti dal verbale di avvio di cui sopra per l'installazione della piattaforma telematica nelle Aree Vaste dell'ASUR;

- ventiquattro mesi a decorrere dalla data di emissione con esito positivo del certificato di conformità come previsto al paragrafo 1.10.7 del Capitolato tecnico.

2. Il termine finale del contratto è, pertanto, individuato calcolando 24 mesi dall'esito positivo della/e verifica/che di conformità come sopra indicate.

3. I suddetti termini costituiscono altresì i termini di esecuzione delle prestazioni ed, in particolare, il Fornitore si obbliga:

-al rispetto del piano di lavoro (work plan) presentato in sede di offerta e concordato tra le parti;

-a verificare lo stato di avanzamento del progetto complessivo;

-a comunicare eventuali rischi criticità ritardi ed i conseguenti impatti sull'avanzamento del progetto;

-a rispettare quanto offerto nel piano formativo proposto per l'introduzione del nuovo sistema;

-a rispettare i Service Level Agreement-SLA previsti all'art.1.10.2.9 del capitolato tecnico.

4. Il termine di sette mesi per l'avvio del sistema offerto potrà essere prorogato, ad insindacabile giudizio dell'Asur, dietro richiesta motivata del fornitore, trasmessa a mezzo PEC, prima della scadenza del medesimo, per cause non imputabili al fornitore.

ART.4 AMBITO SOGGETTIVO, PROJECT MANAGER E FIGURE PROFESSIONALI DEL TEAM DI LAVORO

1. Ai fini dell'esecuzione del presente atto, si definisce il seguente ambito soggettivo:

- responsabile del procedimento ".....";
- appaltatore, la ditta denominata ".....";
- direttore dell'esecuzione ".....".

2. L'appaltatore si obbliga a mettere a disposizione della stazione appaltante, per tutta la durata contrattuale, il seguente project manager con le caratteristiche minime previste nell'allegato 3.1. del capitolato tecnico e quelle offerte in sede di gara nella persona di: _____, domiciliato presso _____, recapito telefonico _____, indirizzo e-mail _____ pec _____.

3. Il Fornitore si impegna formalmente a dare tempestiva comunicazione al Direttore dell'esecuzione della eventuale necessità/opportunità di sostituire suddetto Project Manager formulando espressa proposta di sostituzione del medesimo accompagnata dal curriculum vitae e riferimenti del sostituto.

Tale proposta di sostituzione è da intendersi implicitamente accettata, qualora entro 30 giorni, dalla ricezione non sia approvata espressamente dalla stazione appaltante.

4. Tutte le comunicazioni/segnalazioni saranno trasmesse al Project Manager e si intenderanno come validamente effettuate al Fornitore ai sensi e per gli effetti di legge.

5. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, l'ASUR, previa motivata comunicazione al Fornitore, ha diritto di esigere il cambiamento, immediato o entro un termine concordato tra le parti, del Project Manager, senza che per ciò spetti alcuna indennità al Fornitore o al soggetto da sostituire.

6. Il Fornitore si obbliga a mettere a disposizione dell'Asur, per tutta la durata contrattuale, un team di lavoro costituito di figure professionali ICT e per la sicurezza ICT come previste al punto 3.2. del capitolato tecnico ed offerto in sede di gara, impegnandosi eventualmente ad integrare suddetto team di lavoro in caso di richiesta motivata del Direttore dell'esecuzione.

ART.5 CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo è fissato in parte a corpo e in parte a misura secondo l'offerta economica presentata dal Fornitore e richiamata all'art.1 del presente contratto.

2. Non sono previsti nel presente appalto costi aggiuntivi riferiti alla prevenzione della sicurezza e dei rischi interferenziali ad essa correlati ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.lgs. 81/2008, considerato che le attività consistono in mera fornitura o esecuzione di servizi esclusivamente di tipo intellettuale.

3. Per la fornitura chiavi in mano del sistema l'appalto, compresa formazione e affiancamento, il corrispettivo è pari a complessivi euro....., oltre IVA, come da offerta del fornitore.

4. Per i servizi post installazione in regime di garanzia per la durata di 24 mesi a decorrere dal/dai certificato/i di verifica di conformità è in parte a canone e in parte a misura secondo quanto offerto dal fornitore e di seguito riportato:

- Servizi a canone annuale: euro....., oltre IVA, per numero due annualità per un importo complessivo biennale pari ad euro....., oltre IVA;
- Servizi a misura per un biennio: euro....., oltre IVA a FTE, per un numero biennale di FTE massimo presunto pari a n.24, per un importo complessivo biennale pari ad euro....., oltre IVA.

5. I predetti importi si riferiscono all'esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente atto, dell'offerta tecnica presentata e del capitolato tecnico.

6. Per l'importo a misura, l'ASUR può sempre ordinare l'esecuzione delle prestazioni in misura inferiore ai quantitativi stimati, senza che l'esecutore possa vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti

del corrispettivo contrattuale. In ogni caso il fornitore è tenuto a segnalare per iscritto al Direttore dell'Esecuzione e al Responsabile il raggiungimento delle 24 FTE erogate nel biennio.

7. L'importo contrattuale complessivo del presente atto, oggetto di corrispettivo, ammonta, quindi, ad euro....., oltre IVA.

8. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, tutto a suo rischio, ed è, pertanto, invariabile ed indipendente da qualsiasi impreveduto o eventualità.

9. Per i servizi post regime di garanzia, oggetto di eventuale opzione da parte dell'Asur, il Fornitore si obbliga espressamente a concludere eventuale contratto di rinnovo per ulteriori 7 anni secondo quanto offerto dal Fornitore e di seguito riportato:

- Servizi a canone annuale: euro....., oltre IVA, per numero due annualità per un importo complessivo biennale pari ad euro....., oltre IVA;
- Servizi a misura per un settennio: euro....., oltre IVA a FTE, per un numero complessivo di FTE massimo presunto pari a n.84 FTE, per un importo complessivo pari ad euro....., oltre IVA.

ART.6 LUOGO DI ESECUZIONE

1. L'esecuzione del presente atto avverrà presso la sede legale di ASUR, le sedi operative delle articolazioni territoriali (Aree Vaste) e nelle sedi dell'esecutore.

2. In particolare, il Fornitore si impegna ad installare l'infrastruttura hardware prescritta dall'art.1.3 del capitolato tecnico nel numero ivi indicato che saranno meglio specificati in fase di avvio dell'esecuzione della fornitura nonché a specificare gli eventuali adempimenti relativi a ciascun sito a cura della stazione appaltante propedeutici alle attività di installazione e configurazione, all'esito di eventuali sopralluoghi.

ART.7 ONERI, OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all'ASUR per legge.

2. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività, delle forniture e dei servizi oggetto del presente atto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio, di missione e di strumentazione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

3. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto e nei documenti richiamati quali parte integrante e sostanziale dello stesso.

4. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nell'offerta tecnica; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme di comportamento e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate nell'ambito della Pubblica Amministrazione.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nel presente atto, nei suoi allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse del presente atto;
- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla stazione appaltante di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nel presente atto;

- d) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla stazione appaltante;
 - e) non opporre alla stazione appaltante qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura o alla prestazione dei servizi assunti;
 - f) manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
 - g) eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze della stazione appaltante o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto;
 - h) comunicare tempestivamente alla stazione appaltante le eventuali variazioni delle proprie risorse di personale coinvolte nell'esecuzione del presente atto, indicando analiticamente le variazioni intervenute, i nominativi ed i curriculum dei nuovi soggetti che dovranno in ogni caso possedere i requisiti professionali richiesti in sede di gara e previsti in sede di offerta tecnica (qualora ciò non dovesse verificarsi è ritenuto inadempimento grave);
 - i) integrare il team di lavoro dietro motivata richiesta della stazione appaltante;
 - j) sostituire il project manager con altro personale con le stesse caratteristiche professionali nel caso l'ASUR ne richieda, motivatamente, la sostituzione;
 - k) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - l) a rendere disponibili in ogni momento i dati richiesti dall'ASUR ai fini del monitoraggio dell'andamento del contratto nel rispetto di quanto previsto nell'offerta tecnica ovvero contenuto nella richiesta stessa, compresi i monitoraggi trimestrali previsti nel capitolato tecnico e semestrali previsti nel presente contratto;
 - m) rispettare il piano di lavoro offerto, obbligandosi a fornire tempestivamente indicazioni sulle attività concluse ed in corso, esplicitandone la percentuale di avanzamento, su eventuali criticità/ritardi ed i conseguenti impatti sull'avanzamento del progetto;
 - n) garantire la consegna della fornitura chiavi in mano nei termini previsti nel piano di lavoro e nel capitolato tecnico;
 - o) garantire tutte le integrazioni di contesto per tutta la durata contrattuale in regime di garanzia nonché quelle future richieste da parte della stazione appaltante;
 - p) rispettare quanto offerto nel piano formativo;
 - q) rispettare per l'esecuzione dei servizi i Service Level Agreement – SLA, indicati all'art.1.10.2.9 del Capitolato tecnico;
 - r) rendere pienamente tracciabili i servizi di assistenza tecnica;
 - s) concluso il rapporto contrattuale, mettere a disposizione i dati archiviati nei formati originali, secondo gli standard internazionali utilizzati in ambiente sanitario al fine di permettere l'esportazione degli stessi verso i sistemi di eventuale fornitore subentrante, fornendo il necessario supporto tecnico nonché gli eventuali moduli hardware e/o software, per quanto di propria competenza, senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante e l'operatore economico subentrante.
6. Il Fornitore ha l'obbligo di osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'ASUR ed, in particolare, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.
7. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con ASUR e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
8. L'obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto ed in relazione alla distruzione delle memorie (memorie fisse e di ogni altro tipo) e non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
9. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

10. Il Fornitore rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da attività svolte dall'ASUR o da terzi autorizzati, prevedibili in sede di offerta.
11. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici della stazione appaltante nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell'esecutore verificare preventivamente tali procedure.
12. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'ASUR.
13. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione all'ASUR di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente atto.
14. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi oggetto del presente atto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici della stazione appaltante.

ART.8 DIRITTI DI PROPRIETA'

1. I moduli applicativi sono di proprietà del Fornitore che ne consente l'utilizzo in licenza d'uso.
2. I dati e i codici di estrazione sono di proprietà dell'Asur che ne vieta ogni diffusione e utilizzo salvo esplicita autorizzazione della Stazione Appaltante
3. In ogni caso, i dati necessari al monitoraggio dell'andamento del presente appalto sono di titolarità dell'ASUR ed andranno resi disponibili alla medesima secondo le modalità e i termini contenuti in eventuali specifiche richieste.

ART.9 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di salute, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'appaltatore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente atto.

ART.10 GARANZIE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del Codice, l'esecutore ha prestato cauzione definitiva in favore dell'ASUR per l'importo di €..... (...../00) pari al% per cento dell'importo del contratto, mediante polizza fideiussoria n....., emessa in data.....dalla....., via....., n....., cap....., Comune..... (PR.....), Agenzia di....., via.....n....., che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché ad esso non materialmente allegata; [eventuale] suddetta cauzione è stata ridotta avvalendosi della riduzione prevista dall'art.93, comma 7, del Codice:....., validità.....

2. Detta polizza fideiussoria viene conservata agli atti dell'Area Dipartimentale Acquisti e Logistica dell'ASUR.
3. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del presente atto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità secondo la disciplina del presente atto.
4. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la stazione appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
5. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine indicato nella richiesta effettuata dall'Amministrazione Contraente e, comunque, entro un termine non inferiore ad almeno 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Fornitore.
6. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il Contratto Attuativo, fermo restando il risarcimento del danno.

ART.11 PAGAMENTI

1. I pagamenti saranno effettuati al Fornitore secondo le seguenti tempistiche:

a) Relativamente alla fornitura chiavi in mano:

-all'esito positivo della verifica di conformità ovvero, in caso di più verifiche parziali, all'esito positivo dell'ultima verifica di conformità:

-sarà fatturabile un importo pari al 90% del corrispettivo per la fornitura chiavi in mano per un importo pari ad euro....., oltre IVA;

b) Relativamente ai servizi di assistenza in regime di garanzia per 24 mesi:

- I servizi a canone annuale saranno ripartiti in quote semestrali da corrispondersi come segue:
 - ciascuna quota semestrale di importo unitario pari ad euro....., oltre IVA, all'esito positivo dell'accertamento del rispetto degli SLA relativi alle prestazioni rese in ciascun semestre di riferimento, come risultante dai report trimestrali indicati all'art.1.10.2.7 del capitolato tecnico;
- I servizi a misura saranno contabilizzati ed accertati sempre su base semestrale, moltiplicando gli FTE eseguiti in ciascun semestre per l'importo unitario offerto di euro....., oltre IVA, all'esito dell'accertamento delle prestazioni a misura rese, come risultante dai report trimestrali indicati all'art.1.10.2.7. del capitolato speciale di appalto.

Gli importi da imputare a ciascun semestre come sopra determinati, relativi ai servizi di assistenza in regime di garanzia, a canone e a misura, potranno essere fatturati successivamente al rilascio del certificato di pagamento o dei certificati di pagamento, da rilasciarsi da parte del DEC, entro il mese successivo a ciascun semestre.

c) il saldo finale pari al 10% del corrispettivo per la fornitura chiavi in mano, per un importo pari ad euro....., oltre IVA, sarà fatturabile all'esito positivo della verifica di conformità finale dell'appalto, comprendente anche l'esecuzione dei servizi formativi offerti.

2. Tutti gli importi sopra indicati si intendono al netto di eventuali penali o variazioni della fornitura che quindi dovranno essere applicate in corrispondenza del periodo di competenza.

ART.12 FATTURAZIONE

1. Le fatture dovranno essere inviate esclusivamente in formato elettronico ai sensi della Legge n.244/2007 e Decreto Ministeriale n. 55/2013.

2. Le fatture, tra l'altro, dovranno obbligatoriamente contenere:

-codice identificativo gara C.I.G.:.....;

-l'identificativo dell'ordine di acquisto;

-il codice Iban dell'esecutore;

-il codice unico ufficio (C.U.):.....

3. Unitamente alle fatture saranno allegati o altrimenti trasmessi i documenti di accertamento delle prestazioni rese (certificato di verifica di conformità, certificato di pagamento).

4. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della regolare fattura. Nel caso fossero rinvenute delle irregolarità il termine decorrerà dalla data di invio del documento corretto o dalla sistemazione delle irregolarità riscontrate.

5. Sarà onere dell'esecutore recapitare all'ASUR le fatture in tempo utile per la liquidazione ed il pagamento degli importi dovuti dall'ASUR nei prescritti termini.

6. Eventuali ritardi nei pagamenti, causati dalla presentazione di fatture tardivamente presentate o irregolari, non potranno essere imputati all'ASUR.

7. Il pagamento rimane subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell'esecutore. L'Asur verificherà la regolarità dell'appaltatore e dell'eventuale subappaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi attraverso il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). Nel caso di acquisizione di D.U.R.C. negativo si procederà ai sensi dell' art.30, comma 5, del Codice.

8. L'ASUR, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società agente della riscossione comunichi un inadempimento a carico del beneficiario, l'ASUR applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

9. L'Asur, inoltre, potrà disporre ogni altro tipo di controllo che sia previsto da leggi successive alla data di redazione del presente capitolato.

ART.13 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Con la sottoscrizione del presente contratto, il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, e s.m.i. e dalle disposizioni interpretative (si veda Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011 come aggiornata dalla Delibera ANAC n. 556 del 31 maggio 2017). In particolare, il Fornitore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, della legge citata.

2. L'obbligo di tracciabilità delle operazioni riguarda altresì i subappalti di cui all'art. 105 del Codice nonché i subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente contratto. In particolare il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

3. Il Fornitore s'impegna a dare immediata comunicazione all'ASUR e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ancona, della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.; analogo obbligo dovrà essere previsto nei contratti sottoscritti con il subappaltatore o con il subcontraente.

4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente contratto, il Fornitore ha già comunicato con nota acquisita al protocollo aziendale n.....del....., unitamente agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con obbligo di comunicare ogni successiva modifica relativa ai dati trasmessi, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e s.m.i. In particolare, il Fornitore ha specificato che il conto corrente su cui effettuare i pagamenti è il seguente:

.....IBAN.....

5. L'inadempimento anche ad uno solo degli obblighi e/o impegni previsti all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e/o stabiliti nel presente Articolo, determina la risoluzione di diritto del presente Contratto e dei singoli Contratti Attuativi, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

ART.14 TERMINE DI CONSEGNA CHIAVI IN MANO DELLA PIATTAFORMA, LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI

1. Il Fornitore è obbligato contrattualmente a rispettare il termine di consegna previsto al punto 1.9.1 del capitolato tecnico e nel piano di lavoro oggetto di offerta tecnica, assumendosi l'obbligo:

-di mantenere aggiornato costantemente lo stato delle attività relativamente alle diverse fasi del piano di lavoro concordato;

-fornire tempestivamente indicazioni sulle attività in corso e concluse, esplicitandone la percentuale di avanzamento;

-comunicare tempestivamente ogni eventuale rischio, criticità, ritardo che si dovessero prospettare nel corso dell'esecuzione con i conseguenti impatti sull'avanzamento del progetto e l'indicazione delle misure che risulti necessario o opportuno adottare e/o concordare per il rispetto del termine di consegna.

2. Suddetto termine potrà essere prorogato, a insindacabile giudizio della stazione appaltante, dietro motivata richiesta dello stesso per causa non imputabile al Fornitore e potrà essere sospeso per eventi, adempimenti o interventi che non siano nella disponibilità del Fornitore, dietro motivata richiesta del medesimo.

3. Per i livelli di servizio relativo ai servizi di assistenza, le parti fanno espresso riferimento a quanto previsto all'art.1.10.2.9. del Capitolato tecnico e, se migliorativi, a quanto riportato nell'offerta tecnica richiamata al precedente art. 1.

4. In caso di inadempimento delle prestazioni contrattuali, per causa imputabile al Fornitore, l'Asur potrà applicare le seguenti penali:

a) penale giornaliera da ritardo per mancata consegna nel termine previsto al punto 1.9.1., nel caso in cui la stazione appaltante, non si avvalga della clausola risolutiva espressa di cui al successivo articolo 16, comma 3:

-0,5 per mille dell'importo offerto a corpo per la fornitura chiavi in mano indicato nell'offerta economica per i primi otto giorni di ritardo;

-1 per mille dell'importo offerto a corpo per la fornitura chiavi in mano a partire dal nono giorno di ritardo, per ciascun giorno di ritardo;

b) penali per mancato rispetto degli SLA relativi alla manutenzione correttiva prevista all'art.1.10.2.9 del capitolato tecnico:

-vengono assicurate e misurate su base semestrale contrattuale, cioè a decorrere dall'avvio del servizio per ciascun semestre successivo, le seguenti prestazioni:

- rimozione del disservizio e ripristino delle funzionalità entro i tempi massimi di risoluzione previsti per l'80% dei casi;
- rimozione del disservizio e ripristino delle funzionalità entro i tempi massimi di risoluzione maggiorati di ulteriori 16 ore lavorative: 100%.

Qualora la percentuale di ripristini effettuati nel semestre di riferimento, entro gli SLA sopra riportati, risulti inferiore alla soglia prevista per il servizio, la stazione appaltante potrà applicare una penale il cui importo verrà determinato come segue:

penale=(percentuale prevista per il livello di servizio-percentuale rilevata)X corrispettivo semestrale fino ad un importo corrispondente al 20% di ciascun canone semestrale.

La valutazione delle penali per il semestre precedente sarà effettuato entro 45 giorni dalla scadenza di ciascun semestre e verrà trattenuta dall'importo del canone o in altro importo da corrispondere al Fornitore, compreso il saldo finale, ovvero sarà escussa la cauzione definitiva.

I tempi di ripristino previsti negli SLA e/o sopra indicati, si intendono sospesi e, pertanto, non considerati ai fini delle penali nei seguenti casi:

- cause di forza maggiore;
- guasti e/o anomalie riconducibili al committente;
- necessità di ottenere eventuali autorizzazione e/o permessi da soggetti terzi.

c) Mancata disponibilità e/o trasmissione dei report trimestrali e/o semestrali di cui al successivo articolo del presente contratto, entro i termini ivi previsti, per causa imputabile al Fornitore: euro 0,3 per mille per ogni giorno di ritardo a valere sull'importo del canone semestrale riportato nell'offerta economica;

d) Mancata esecuzione dei servizi a misura nei tempi di esecuzione concordati o assegnati, dovuti a cause imputabili al Fornitore: penale dello 0,3 per mille per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi di esecuzione previsti, a valere sull'importo presunto dei servizi a misura indicato dal Fornitore nell'offerta economica;

e) Mancata sostituzione di apparecchiatura hardware risultata, ai controlli, difforme rispetto a quanto prescritto nel capitolato tecnico: penale dell'1 per mille per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi concordati o assegnati per la sostituzione, dovuti a cause imputabili al Fornitore, a valere sull'importo a corpo per la consegna della fornitura chiavi in mano indicato dal Fornitore nell'offerta economica;

f) mancata comunicazione con sostituzione unilaterale del project manager ovvero rifiuto immotivato di procedere alla sostituzione del project manager dietro richiesta motivata della stazione appaltante: euro 3.000,00 per ogni evento;

g) rifiuto immotivato di integrare il team di lavoro dietro richiesta motivata del Direttore dell'esecuzione ovvero mancata messa a disposizione delle figure professionali con le caratteristiche previste all'art.3.2. del Capitolato tecnico e/o offerte in sede di gara: euro 2.000,00 per ogni evento.

5. L'applicazione della penale è effettuata di volta in volta, previa contestazione formale degli addebiti, come meglio specificato al successivo articolo 17 del presente contratto.

6. L'ASUR si riserva la facoltà di fare eseguire da altri il mancato o incompleto servizio o di acquistare il materiale occorrente, a spese del Fornitore.

7. In caso di acquisto in danno presso terzi, l'ASUR s'impegna a darne comunicazione al Prestatore entro il termine di giorni 5 (cinque), mediante Posta Elettronica Certificata (PEC).

8. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando, su proposta del Direttore dell'esecuzione, il responsabile unico della procedura accerti che il mancato rispetto del livello di servizio o l'inadempimento non è imputabile all'appaltatore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

ART.15 SERVIZI DI MONITORAGGIO E REPORTISTICA TRIMESTRALE E SEMESTRALE

1. Il Fornitore assume l'obbligo di garantire un servizio di monitoraggio sull'andamento dell'esecuzione dell'appalto per tutta la durata del medesimo secondo quanto prescritto all'art.1.10.2.9. del Capitolato tecnico.

2. In particolare, il Fornitore dovrà rendere tracciabili i servizi di assistenza tecnica mediante la reportistica trimestrale prevista all'art.1.10.2.7 del capitolato tecnico. Tale reportistica dovrà essere resa disponibile nelle modalità indicate nel capitolato medesimo, entro e non oltre i venti giorni successivi alla scadenza di ciascun trimestre.

3. Inoltre, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun semestre, il Fornitore è tenuto a trasmettere un report riepilogativo contenente, almeno:

a) il numero degli interventi effettuati nel semestre, indicando se bloccanti o non bloccanti, concernenti il software o l'hardware, i tempi di ripristino dalla richiesta di assistenza per ciascun intervento;

b) il numero degli interventi risolti entro gli SLA e la relativa percentuale rispetto al numero di interventi effettuati nel semestre;

c) il numero degli interventi risolti con un ritardo non superiore ad ulteriori 16 ore lavorative rispetto agli SLA e la relativa percentuale rispetto al numero di interventi effettuati nel semestre, producendo, nel caso in cui

tali ritardi riguardino più del 20% degli interventi effettuati, eventuale documentazione a giustificazione dei singoli casi di ritardo;

d) il numero degli interventi con un ritardo superiore a 16 ore lavorative rispetto agli SLA e la relativa percentuale rispetto al numero di interventi effettuati nel semestre, producendo, per ciascun ritardo rientrante in tale categoria, eventuale documentazione a giustificazione dei singoli casi di ritardo;

e) le eventuali misure che il Fornitore intende adottare nel caso in cui si verificano episodi di cui alle precedenti lettere c) e d).

4. I suddetti obblighi di reportistica sono presidiati dalla penale indicata al precedente articolo 14, comma 4, lettera c).

ART.16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

1. L'Asur potrà disporre la risoluzione del contratto per comprovate inadempienze del prestatore qualora si verificano fatti che, a giudizio della stessa, rendessero impossibile la prosecuzione dell'appalto. Costituiscono gravi inadempimenti a titolo esemplificativo:

- ripetute gravi inadempienze alle obbligazioni assunte;
- interruzione o sospensione immotivata del servizio per causa imputabile al Fornitore;
- interruzione, sospensione o rifiuto immotivati di eseguire in tutto o in parte la fornitura e/o i servizi previsti nel capitolato tecnico;
- il fatto che il Fornitore immotivatamente non si conformi, entro il termine fissato dall'Asur, all'intimazione di porre rimedio a negligenze o a inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione dell'appalto;
- rifiuto immotivato di sostituire personale che abbia tenuto comportamenti illeciti, scorretti o indecorosi nell'esecuzione del servizio.

2. Per le ipotesi di cui al comma 1, ai sensi dell'art.1454 del codice civile, l'Amministrazione potrà intimare, a mezzo PEC, al Prestatore di adempiere, entro 15 giorni, alle obbligazioni; trascorso tale termine, senza che lo stesso abbia provveduto, il contratto s'intenderà senz'altro risolto.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, senza che occorra a tal fine alcun atto di diffida ad adempiere, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale notificata a mezzo PEC, con esclusione di ogni altra formalità legale nei seguenti casi:

- qualora l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell'importo contrattuale netto;
- mancata consegna della fornitura chiavi in mano nel termine previsto al punto 1.9.1. del capitolato tecnico e/o riportato nel piano di lavoro, per causa imputabile al Fornitore, salvo l'amministrazione non intenda avvalersi delle relative penali di cui al precedente articolo 14, comma 4, lettera a);
- subappalto non autorizzato;
- totale o parziale cessione del contratto;
- quando il Fornitore si renda colpevole di frodi o tentativi di frode;
- fallimento, liquidazione, concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;
- inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, di contributi previdenziali e assistenziali e di sicurezza;
- mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato al d.p.r. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di comportamento adottato dall'Asur;
- in caso di violazione dell'art.53, comma 16ter, del D.lgs. 165/01;
- violazione di brevetti industriali o diritti d'autori come meglio previsto al successivo articolo 21 del presente contratto;

- violazione degli obblighi di riservatezza di cui al successivo articolo 22 del presente contratto;
- inadempimento da parte dell'esecutore agli obblighi previsti nel patto di integrità di cui al successivo art.23 del presente atto;
- accertamento da parte degli organi preposti del mancato possesso o di violazione di qualunque autorizzazione o permesso previsto dalle attuali norme di legge in merito all'attività svolta;
- mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto oggetto del presente capitolato speciale, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- in caso di accertamento delle prestazioni o verifica di conformità in corso di esecuzione del contratto, qualora il soggetto incaricato della verifica rilevi difetti o mancanze di grave entità per cui non ritenga di assegnare all'esecutore un termine per adempiere, salvo il pagamento delle prestazioni ritenute collaudabili.

4. Nel caso di risoluzione del contratto, l'Asur si riserva:

- a) ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e conseguenti e di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese sostenute a causa della risoluzione;
- b) di incamerare la cauzione, senza pregiudizio dell'azione per il risarcimento dei maggiori danni e per il rimborso di maggiori spese;
- c) di acquistare in danno del Fornitore;
- d) di avvalersi dell'organizzazione del Fornitore per la continuazione del servizio, mediante affidamento diretto o attraverso altro assuntore e ciò finché non sarà possibile provvedere in altro modo.

5. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali l'Asur non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'esecutore di qualsivoglia natura.

6. La liquidazione dei crediti del Fornitore sarà fatto pro-quota alla mezzanotte del giorno precedente a quello della risoluzione del contratto.

7. In caso di risoluzione dichiarato dall'Asur, l'esecutore avrà il diritto al corrispettivo relativo alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fermo restando quanto previsto in relazione all'approvazione del maturato, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese sostenute in esecuzione delle attività oggetto del presente appalto.

ART.17 PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO AI FINI DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo alla risoluzione del contratto o applicazione delle penali saranno contestati al Fornitore a mezzo PEC.

2. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte dell'Asur, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, a mezzo PEC, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Asur medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

3. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Asur nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Asur, a giustificare l'inadempienza, l'Asur potrà, rispettivamente:

- comunicare l'applicazione delle penali;
- assegnare un termine per adempiere scaduto il quale il contratto si considererà risolto;
- avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista per lo specifico inadempimento.

4. L'Asur potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali o dovute dal Fornitore a titolo di danno, a seguito della risoluzione anticipata del presente contratto, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva di cui al

precedente articolo del presente contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

5. L'Asur potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto; oltre la predetta misura, l'Asur ha diritto alla risoluzione del presente Contratto secondo quanto stabilito nel precedente art.16, comma 3.

6. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal contratto non preclude il diritto dell'Asur a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

7. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel contratto non esonera in nessun caso l'esecutore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART.18 NORMATIVA ANTIMAFIA E CAUSE DI RECESSO DAL CONTRATTO

1. L'ASUR ha provveduto a richiedere <informazione antimafia> <la comunicazione antimafia> tramite Banca Dati Nazionale per la stipula del presente contratto in data....., protocollo BDNA n....., ed è stato: [...] rilasciato nulla osta antimafia;

oppure [...] è scaduto in data.....il termine previsto dall'art....., comma.....del D.lgs. 159/2011, con possibilità per la stazione appaltante di procedere alla stipula del contratto anche in assenza del rilascio di suddetto nulla osta per tutti i soggetti prescritti dalla normativa vigente.

2. L'Asur, in ogni caso, potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto, ai sensi dell'art. <88, comma 4-bis e 4-ter e dell'art. 92, commi 3 e 4> del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., qualora tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia o altra comunicazione trasmessa dalla competente Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo sia/siano accertata/i < la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del Codice Antimafia <ovvero tentativi di infiltrazione mafiosa>

3. Per consentire gli accertamenti di cui sopra, durante il periodo di validità del contratto, il Fornitore è obbligato a comunicare, ai sensi dell'art. 86, comma 3 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., entro 30 giorni dall'intervenuta modificazione del proprio assetto societario o gestionale, al Prefetto che ha rilasciato la comunicazione/informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia, secondo l'art. 86, comma 3 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i..

4. L'ASUR potrà esercitare la facoltà di recesso, in tutto o in parte, nel corso della validità del contratto, anche in caso di:

- stipula di una convenzione da parte di Consip SpA, con parametri migliorativi rispetto al presente contratto, salvo che il Fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche del contratto, ai sensi dell'art. 1, comma 13 della legge 7 agosto 2012, n. 135;
- conclusione, da parte della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM), di una procedura contrattuale per i medesimi beni e servizi oggetto del contratto, a condizioni più convenienti, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale Marche n. 1670 del 26/11/2012.

5. In caso di recesso parziale da parte dell'ASUR, è riconosciuta al Fornitore, entro 30 giorni dalla notifica del recesso, la facoltà di svincolarsi da ogni obbligo contrattuale, con preavviso di 90 giorni, salvo diverso accordo tra le parti.

ART.19 CESSIONE DEL CREDITO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Il Fornitore non può cedere il contratto né l'esecuzione anche parziale del Contratto, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Asur. In caso di violazione di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo all'Amministrazione Contraente, quest'ultima potrà dichiarare risolto il Contratto attuativo per fatto e colpa del Fornitore, avvalendosi della clausola risolutiva espressa di cui al precedente art. 16, comma 3.

2. La cessione dei crediti maturati dell'appaltatore nei confronti dell'Amministrazione contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, avviene previa autorizzazione scritta dell'Asur e nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del Codice.
3. In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità dell'appaltatore nei confronti dell'Amministrazione contraente per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, ed è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Asur di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente.
4. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Asur. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al precedente articolo 13.
5. Resta ferma l'applicazione dell'art. 106 del Codice.

ART.20 SUBAPPALTO

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni di cui al presente atto.

(oppure, in alternativa)

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, intende affidare in subappalto l'esecuzione delle seguenti attività alla terna di subappaltatori come meglio specificato in tabella:

Descrizione Attività	Ragione sociale, indirizzo, partita IVA, pec, operatori economici componenti la terna subappaltatori
.....(descrivere)	1)
	2)
	3)

2. Il Fornitore potrà dar corso al subappalto solo dopo il rilascio della autorizzazione da parte dell'Asur, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del Codice. A tale fine il Fornitore si impegna a depositare presso l'Asur, nelle modalità e termini previsti dall'art. 105, comma 7, del Codice, copia autenticata del contratto di subappalto corredata delle certificazioni, dichiarazioni e documentazione prevista ai sensi della vigente normativa e dell'art. 105, commi 7, 9 e 18 del Codice.
3. In caso di mancato deposito di taluno dei documenti elencati dalla norma sopracitata nel termine previsto, l'Asur procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.
4. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto di cui all'art. 105, comma 18, del Codice.
5. L'Asur provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del Codice.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'ASUR, della perfetta esecuzione del presente contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'ASUR da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi collaboratori ed è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Asur o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
8. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto di subappalto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
9. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Asur avrà facoltà di risolvere il presente atto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

ART.21 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di apparecchiature o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'ASUR dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti della stazione appaltante azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, la stazione appaltante è tenuta ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della stazione appaltante essa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente atto, recuperando o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi o le forniture erogati.

ART.22 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni relativi all'ASUR e agli assistiti, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza nell'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari agli adempimenti contrattuali.
2. Il Fornitore s'impegna altresì a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di riservatezza, ivi compresi quelli adottati dall'ASUR e portati a conoscenza dello stesso Fornitore, concernenti istruzioni al personale dipendente incaricato del trattamento dei dati personali, che devono ritenersi valide anche nei confronti del Fornitore.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ASUR ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando l'obbligo del Fornitore al risarcimento dei danni che dovessero derivare all'ASUR stessa.

ART.23 PATTO DI INTEGRITA'

1. Il Fornitore si obbliga ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e si impegna a contrastare i fenomeni di corruzione e, comunque, a non compiere alcun atto che possa influenzare indebitamente o distorcere il corretto svolgersi della procedura di affidamento del servizio e la successiva esecuzione del presente contratto assumendo tutti gli obblighi previsti dal patto di integrità approvato da ASUR con determina DG n.697 del 21-11-2016, che viene allegato e sottoscritto unitamente al presente contratto.
2. In caso di inosservanza degli obblighi previsti in suddetto patto, l'ASUR ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando l'obbligo del Fornitore al risarcimento dei danni che dovessero derivare all'ASUR stessa.

ART.24 FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'appaltatore e l'ASUR, sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

ART.25 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle norme e misure di sicurezza previste dal Codice Privacy, del regolamento UE 2016/679, del nuovo "Regolamento organizzativo aziendale privacy" approvato con determina Asur DG n.349 del 30 maggio 2018, consultabile sul sito internet dell'Asur, nella sezione "Amministrazione Trasparente", "Atti Generali", voci "Atti Amministrativi Generali", "Regolamenti", "Asur".

2. Con la sottoscrizione del presente contratto, il Fornitore autorizza, ai sensi del regolamento UE 2016/679, l'Asur Marche ad inserire e conservare in archivio elettronico e/o cartaceo i dati personali conferiti per la stipula e l'esecuzione del presente contratto.

3. Le parti dichiarano di essere a conoscenza che:

- i dati verranno trattati dall'ASUR per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e i dati relativi ai monitoraggi di spesa potranno essere utilizzati per fini di studio e statistici ed, in particolare, per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili;
- i dati saranno conservati fino al momento in cui acquisterà carattere definitivo il certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione o, in caso di contenzioso in fase di esecuzione, fino alla esecuzione del provvedimento definitivo dell'autorità giurisdizionale;

- il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario alla esecuzione e gestione dell'appalto;

- in relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi;

- potranno venire a conoscenza dei dati personali, i dipendenti e/o i collaboratori, anche esterni, del titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come ad esempio, servizi tecnici); i dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda ovvero di provvedimento dell'autorità giudiziaria;

- all'interessato sono riconosciuti i diritti di cui al capo III del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di dati personali e, in particolare, tutti quelli elencati nella parte seconda del regolamento organizzativo aziendale privacy di cui al precedente primo comma;

- il Titolare del trattamento è l'Asur Marche nella persona del Direttore Generale in qualità di Legale Rappresentante;

- Delegati al Trattamento dei dati personali con funzioni di coordinamento e controllo sono, per la sede centrale, il Direttore Amministrativo, per le Aree Vaste, i direttori di Area Vasta in relazione alla propria competenza territoriale;

- Il Data Protection Officer dell'Asur è il Dr. De Duca Antonio, Responsabile Ufficio Staff Privacy Av5;

- I diritti in materia di dati personali potranno essere esercitati inviando apposita nota all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Asur Marche e/o dell'Area Vasta di riferimento, all'attenzione dei responsabili del trattamento dei dati personali e del delegato al Trattamento con funzioni di coordinamento e controllo (Direttore Amministrativo per sede centrale, Direttori di Area Vasta).

4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato previsti dalla vigente normativa.

ART.26 SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore le spese di bollo, gli oneri fiscali, le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico, per legge, all'Asur.

2. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, con applicazione della tariffa fissa, in quanto il corrispettivo è soggetto a IVA.

ART.27 DOMICILIO DELLE PARTI

1. Per tutti gli effetti del presente contratto e per ogni comunicazione ad esso inerente, fatte salve successive comunicazioni per iscritto, le parti eleggono domicilio come segue:

Azienda Sanitaria Unica Regionale - Area Dipartimentale Acquisti e Logistica - via Guglielmo Oberdan 2 - 60122 Ancona - fax 071.2911500 - PEC: asur@emarche.it;

.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: articolo 5 (corrispettivo); articolo 11 (pagamenti); articolo 13 (tracciabilità dei flussi finanziari); articolo 14 (termine di consegna chiavi in mano della piattaforma, livelli di servizio e penali); articolo 16 (risoluzione del contratto e clausole risolutive espresse); articolo 18 (normativa antimafia e cause di recesso dal contratto); articolo 23 (patto di integrità); articolo 24 (Foro competente).

Allegato: Patto di integrità.

Il presente contratto pubblico, stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 32 del Codice, è soggetto a imposta di bollo a carico dell'operatore economico aggiudicatario, secondo le norme vigenti.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. N. 642 del 26 ottobre 1972 e dell'autorizzazione Direzione Provinciale Agenzia delle Entrate di Ancona n.43010 del 16/09/2014: importo euro (righe, compreso allegato=n. marche da bollo da euro 16,00).

Azienda Sanitaria Unica Regionale
.....
sottoscritto con firma digitale

.....
sottoscritto con firma digitale

PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI AVENTI AD OGGETTO BENI E SERVIZI DELL'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE

Sommario

ART. 1 OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA'

ART. 2 OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO

ART. 3 OBBLIGHI DELL'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE

ART. 4 VIOLAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITA'

ART. 5 EFFICACIA DEL PATTO DI INTEGRITA'

ART. 1 OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA'

1. Il presente Patto d'Integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra l'Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche (di seguito «ASUR») e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno a contrastare fenomeni di corruzione e, comunque, a non compiere alcun atto che possa influenzare indebitamente o distorcere il corretto svolgersi delle procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture e, in caso di aggiudicazione, la successiva esecuzione del contratto.

2. Il Patto di integrità costituisce parte integrante della documentazione di gara e/o dei contratti stipulati dall'ASUR a seguito di procedura di affidamento di beni e servizi.

3. L'accettazione espressa del Patto di integrità del titolare o legale rappresentante del concorrente, unitamente all'offerta o alla domanda di ammissione, ove prevista, costituisce condizione di ammissione alla procedura di affidamento ed avviene per tutte le procedure mediante richiamo espresso al patto medesimo e all'obbligo del rispetto dello stesso contenuto negli atti di gara posti a base delle procedure.

4. Per i consorzi ordinari e per i raggruppamenti temporanei, l'obbligo riguarda tutti gli operatori economici consorziati o partecipanti al raggruppamento.

5. Per le procedure di affidamento di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria ovvero per le procedure per le quali è prevista la stipulazione di un contratto con scrittura privata semplice, in forma pubblica amministrativa o con atto notarile informatico, il patto di integrità dovrà essere anche espressamente sottoscritto dall'aggiudicatario.

ART. 2 OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Con l'accettazione del presente patto di integrità, l'operatore economico:

- a) dichiara di non avere illegittimamente influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'ASUR e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la gestione del contratto;
- b) dichiara di impegnarsi altresì a non corrispondere né a promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la gestione del contratto;
- c) si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata a facilitare l'aggiudicazione e/o la gestione del contratto;

- d) s'impegna a segnalare eventuali situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti, dichiarando che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura, formulando autonomamente l'offerta e fornendo giustificazione idonea a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta;
- e) dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa, e che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi nell'ambito della stessa, finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la gestione del contratto;
- f) s'impegna a dichiarare, in fase di formulazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n.165/2001, l'insussistenza di rapporti di lavoro autonomo o subordinato nei confronti di ex dipendenti dell'ASUR che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali con riferimento alla procedura di affidamento in atto;
- g) s'impegna, altresì, a non stipulare tali rapporti di lavoro, di cui al punto precedente, nel periodo di durata dell'eventuale contratto stipulato a conclusione della procedura di affidamento in atto, per il periodo di tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro dei suddetti ex dipendenti;
- h) s'impegna a comunicare eventuali rapporti di lavoro o di collaborazione, anche a titolo gratuito, ovvero relazioni di parentela o affinità entro il secondo grado o coniugio o situazioni di convivenza e frequentazione abituale, gravi inimicizie ovvero rapporti di credito o debito tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti dell'operatore economico con i seguenti soggetti : progettista/i, responsabile unico del procedimento, dirigente titolare del budget, Presidente del seggio di gara o membri della Commissione di aggiudicazione, incaricati della verifica di conformità, direttore/i dell'esecuzione e assistenti dell'esecuzione;
- i) s'impegna a segnalare all'ASUR, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di espletamento della procedura di affidamento o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'ASUR stessa;
- j) s'impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con d.p.r. n. 62 del 16/04/2013 e dal codice di comportamento adottato da ASUR di cui dà atto di aver preso visione e piena conoscenza sul sito internet dell'Ente – sezione –“Amministrazione Trasparente”- sottosezione “Atti Generali” , “Codice disciplinare e di condotta”;
- k) s'impegna, in caso di aggiudicazione, a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del d.lgs. n. 50/2016;
- l) s'impegna a comunicare, in qualunque momento della procedura, qualsiasi variazione relativa alle dichiarazioni rese mediante Documento di Gara Unico Europeo o altra documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura di affidamento;
- m) s'impegna, altresì, a riferire all'ASUR fenomeni di corruzione e, comunque, il compimento di atti che possano influenzare indebitamente o distorcere il corretto svolgersi delle procedure di affidamento e, in caso di aggiudicazione, la successiva esecuzione del contratto commessi dai subappaltatori o subcontraenti e/o da ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nel procedimento di esecuzione, compresi gli operatori economici che eseguono le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo che non costituiscono subappalto ai sensi dell'art.105, comma 2, del D.lgs. 50/2016, e di cui lo stesso venga a conoscenza;
- n) s'impegna a rendere noti, su richiesta del committente, tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della procedura, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti.

2. Nelle fasi successive all'aggiudicazione definitiva, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario che, a sua volta, avrà l'obbligo di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti, impegnandosi ad inserire nei relativi sub-contratti le clausole del Patto di integrità.

ART. 3 OBBLIGHI DELL'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE

1. L'ASUR si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del proprio personale, a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 4 "Regali, compensi e altre utilità", dell'art. 6 "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse", dell'art. 7 "Obbligo di astensione", dell'art. 8 "Prevenzione della Corruzione", dell'art. 13 "Disposizioni particolari per i dirigenti" e dell'art. 14 "Contratti e altri atti negoziali" del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 concernente: "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici."

2. In particolare, l'ASUR si impegna:

- a richiamare i propri dipendenti e collaboratori, a qualunque titolo, all'obbligo di non offrire, non accettare e non richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'affidamento dell'appalto e/o al fine di distorcere la corretta esecuzione del contratto;
- a diffondere ampiamente l'esatta conoscenza del Patto d'integrità tra il proprio personale, i propri collaboratori e consulenti, a qualsiasi titolo impiegati nell'espletamento delle procedure di affidamento e nell'esecuzione dei relativi contratti, perché siano consapevoli degli obblighi che ne derivano, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto;
- a prevedere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 50/2016, misure adeguate per prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici, compresa:
 - a) l'acquisizione di idonea dichiarazione resa dai commissari interni o esterni della Commissione di aggiudicazione attestante l'assenza di cause di conflitto di interessi, di incompatibilità ed astensione previste dalla normativa vigente, avuto riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 77 e 78 del D.lgs. 50/2016;
 - b) l'acquisizione di una dichiarazione resa dai dirigenti, funzionari, dipendenti che partecipano alla procedura di affidamento di beni e servizi in cui si attesta l'assenza di cause di conflitto di interessi, di incompatibilità ed astensione previste dalla normativa vigente nei confronti dei concorrenti o dell'aggiudicatario definitivo;
 - c) a menzionare nei verbali di gara le specifiche cautele adottate per la custodia delle offerte.

ART. 4 VIOLAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITÀ

1. La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica, in cui deve essere garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

2. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è accertata:

- a) l'esclusione dalla procedura di affidamento;
- b) la revoca dell'aggiudicazione;
- c) la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, e l'escussione della cauzione definitiva;
- d) responsabilità per danno arrecato all'ASUR, a causa del mancato rispetto del Patto di integrità, nella misura del 3% (tre per cento) dell'importo del contratto, IVA esclusa, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno;
- e) esclusione dalle procedure di affidamento di appalti indette dall'ASUR per una durata fino a 3 anni, a decorrere dalla data del provvedimento sanzionatorio.

3. L'ASUR può non avvalersi della risoluzione del contratto, qualora la ritenga pregiudizievole degli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, del d.lgs. n. 104/2010.

4. In ogni caso, la risoluzione del contratto sarà attivata dall'ASUR a seguito di preventiva necessaria intesa con l'ANAC, per la valutazione, in alternativa all'applicazione della clausola risolutiva, della sussistenza dei presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014.

L'Asur terrà conto della violazione degli impegni assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici delle procedure di affidamento previste dall'art. 80, punto 5, lett.c) "gravi illeciti professionali" del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 5 EFFICACIA DEL PATTO DI INTEGRITA'

1. Il Patto di integrità e le sanzioni applicabili sono in vigore sino alla completa esecuzione del contratto stipulato a seguito della procedura di affidamento

Azienda Sanitaria Unica Regionale
Il Direttore Area Acquisti e Logistica

.....
sottoscritto con firma digitale

.....
sottoscritto con firma digitale

